

TARI E DATASSAZIONE: COSA FARE ALLA LUCE DELLE ULTIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

AVV. CHIARA FIORE
AVV. ROBERTA TOMASSETTI
17 Maggio 2024
www.ambientelegale.it



LA NUOVA DEFINIZIONE DI ▶ RIFIUTI URBANI

Abrogata la competenza
comunale
sull'assimilazione

SONO RIFIUTI URBANI (NUOVO ART. 183, LETT. B-TER)

- ▶ 1. *rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- ▶ 2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
- ▶ 3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- ▶ 4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- ▶ 5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- ▶ 6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*

ALLEGATO L - QUATER ALLA PARTE IV

NB: NON C'È
LIMITE
QUANTITATIVO
!

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Cfr. elenco DPR 158/1999 per metodo normalizzato per il calcolo della TARI. In sede di recepimento dell'allegato L-quinquies è stata eliminata solo una tipologia e vale a dire la n. 20 «attività industriali con capannoni di produzione».

ALLEGATO L-QUINQUIES ALLA PARTE IV- Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2


1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Cinematografi e teatri.
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi con ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.
 10. Ospedali.
 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
 12. Banche ed istituti di credito.
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 16. Banchi di mercato beni durevoli.
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
 23. Bar, caffè, pasticceria.
 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 27. Ipermercati di generi misti.
 28. Banchi di mercato generi alimentari.
 29. Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

SONO RIFIUTI SPECIALI (ART. 184, COMMA 3)

- ▶ a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- ▶ b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- ▶ c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali *se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- ▶ d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali *se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- ▶ e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali *se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- ▶ f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio *se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- ▶ g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- ▶ h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie *se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);*
- ▶ i) i veicoli fuori uso.

Cfr. con art. 183, lett. b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso ~~e i rifiuti~~ e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;

ESISTE UN OBBLIGO NORMATIVO DI
GESTIRLI COME URBANI?



NO

Presupposti giuridici

Considerando 10 della direttiva 851/2018

*«La definizione di rifiuti urbani della presente direttiva è introdotta al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è **neutra** rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati»*

Art. 183, lett. b-quater

«la definizione di rifiuti urbani...rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati»

Art. 198, comma 2 -bis: *«Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani...
Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani»*


Nota del Mattm del 2 febbraio 2021: *«Tale nuova definizione deve essere pertanto applicata nell'ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell'ambito della gestione medesima»*

Nota Mite del 14 maggio del 2021 n. 51657: *«A tal proposito, è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo»*

Deliberazione ANGA 7 del 2021: la delibera prevede che nel caso in cui si decida di avviare i rifiuti rientranti nell'Allegato L-quater e prodotti dall'Allegato L-quinquies al di fuori del servizio pubblico si necessiti di una iscrizione o in categoria 4 o 2 -bis (e quindi come speciali!)

LA NORMA SULLA ▶ TARI

COMPOSIZIONE DELLA TARI



NB

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

I RIFLESSI SULLA NORMATIVA TARI: L'ESCLUSIONE

Legge TARI art. 1, co. 649 L 147/2013

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



I RIFLESSI SULLA NORMATIVA TARI: LA RIDUZIONE

Legge TARI art.1, co. 649 L. 147/2013

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento *riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo*, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Art. 238 comma 10 (primo periodo)

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al *recupero* mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi *sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*

Modificato dalla l. 118 del 2022

I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA NORMATIVA

01

SULL'ASSOGGETTABILITÀ
DI AREE INDUSTRIALI E
MAGAZZINI

02

RIFIUTI SPECIALI E QUOTA
FISSA

03

SULL'AVVIO AL RECUPERO/
RICICLO

04

SUL LIMITE MASSIMO DI
RIDUZIONE DELLA QUOTA
VARIABILE

05

SULL'USCITA DAL SERVIZIO
E SULLA POSSIBILITÀ DI
AFFIDARE SOLO ALCUNE
FRAZIONI AL GESTORE AL
SERVIZIO PUBBLICO

1. LE AREE INDUSTRIALI E I MAGAZZINI

www.ambientelegale.it



DISPOSIZIONI A CONFRONTO

ATTIVITA' INDUSTRIALI

- ▶ ART. 183 b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione.
- ▶ ALLEGATO L-QUINQUIES: non contiene le attività industriali.
- ▶ ART. 184 (Classificazione) Sono rifiuti speciali: c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

I chiarimenti del MITE

Nota del 12 Aprile 2021 n. 37259

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale *sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;*
- *continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. [...];*
- *resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;*
- *Considerazioni analoghe si estendono anche alle attività artigianali;*



Le recenti pronunce

- Verificare le superfici dichiarate
- Presentare istanza di variazione

Tar Sardegna, Sez. II, del 31 dicembre 2021, n. 893

- rifiuti prodotti dall'industria, in quanto “rifiuti speciali”, debbono essere smaltiti dalle imprese, a proprie spese, mediante incarico a soggetti autorizzati.
- Anche gli imprenditori industriali sono produttori di “rifiuti urbani” in relazione a superfici non strettamente collegate alla “produzione”, quali uffici, mense, servizi.
- Le superfici destinate a “magazzini per materie prime e stoccaggio” rientrano nell’esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.
- La parte di rifiuti “urbani”, se autosmaltiti (in tutto o in parte, per “frazioni” di rifiuto) mantengono l’obbligo al pagamento della “quota fissa” e non anche a quella “variabile” (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti).

Commissione Tributaria di Caserta, n. 824 del 2022

- il Comune non possa pretendere la tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali; invero, la questione è attinente proprio alla determinazione, secondo legge, della base imponibile piuttosto che di una agevolazione [...] non può tenersi conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, “derivanti da lavorazioni industriali”, atteso che la normativa vigente non ha assimilato “ope legis” tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa (in tal senso v. Cass. n. 17293/2017)



Le recenti pronunce

Tar Lombardia del 29 agosto 2022, n. 1953

Consegue da ciò che la previsione regolamentare, laddove assoggetta comunque alla TARI i magazzini che, pur funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, sono «destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati», non si concilia né con la norma primaria, né con l'art. 17, comma 2 dello stesso Regolamento (ove si ribadisce che «la detassazione spetta alle porzioni dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali»).

Tar Veneto del 29 agosto 2022, n. 1953

Pertanto, i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell'attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati.



Consiglio di stato

Sentenza del 26 giugno 2023, n. 6266

Il regolamento TARI locale in contestazione disponeva che *“L’esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l’assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni superfici e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani”*.


Invero, secondo i giudici *“risulta illegittima la limitazione delle esenzioni in tal senso ai soli magazzini di materie prime o merci, nei termini suindicati, con esclusione sic et simpliciter di quelli relativi a prodotti finiti e semilavorati”*.

Nondimeno, resta fermo secondo i giudici che *“anche per i locali di magazzino devono trovare applicazione i presupposti dichiarativi e dimostrativi dell’esenzione, ai sensi dell’art. 8, comma 9 nei termini suindicati (i.e., indicazione del locale e dimostrazione del corretto smaltimento del rifiuto speciale prodotto)”*.

CONFORME ANCHE CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 12 SETTEMBRE 2023, N. 8279

2. RIFIUTI SPECIALI E QUOTA FISSA

www.ambientelegale.it



I chiarimenti del MITE

Nota del 12 Aprile 2021 n. 37259

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale *sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile*;
- *continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, **mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse**. [...]*;
- *resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico*
- *Considerazioni analoghe si estendono anche alle attività artigianali*



Le recenti pronunce

Cass. Civ. 23 febbraio 2023, n. 5578

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento TARI per gli anni 2014 e 2015 ricevuto da un opificio industriale di imbottigliamento di acqua minerale.

«Il giudice di appello è, pertanto, incorso in errore logico giuridico nell'attribuire effetto esonerativo totale all'avvenuta dimostrazione della produzione, nel locale della società controricorrente, di rifiuti speciali non assimilati né assimilabili, in quanto imballaggi secondari e terziari, nonché dello smaltimento in proprio degli stessi.

Deve affermarsi, invece, che non è ammissibile l'esclusione della superficie dell'intero opificio destinato ad attività industriale con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato; è, viceversa, ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (in questo senso Cass. n. 8089 del 2020, n. 8222 del 2022)».

Cass. Civ. 31 luglio 2023, n. 23137


La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento TARI per l'anno 2015.

«per tale via, è stato sottolineato e ribadito che " in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass., Sez. 5", 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5", 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5", 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5", 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6"-5", 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5", 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5", 22 aprile 2022, n. 12850)" (così Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429)».



3. AVVIO A RECUPERO O AVVIO A RICICLO

www.ambientelegale.it



DISPOSIZIONI A CONFRONTO

ART. 1 COMMA 649 L. 147/2013

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati"

D.L. 16/2014 CONVERTITO CON MODIFICHE L. 68/2014

ART 238, COMMA 10 TUA

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.



SI IMPONE UNA LETTURA CONGIUNTA

MITE Nota del 12 Aprile 2021 n. 37259

« ... nelle more di un intervento di coordinamento normativo si può ritenere che sebbene l'articolo 238, comma 10, sia attualmente inserito in una collocazione non perfettamente adeguata, risulta comunque chiara la volontà del legislatore di consentire alle utenze non domestiche il conferimento al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani alle condizioni ivi indicate.

... Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo - operazione di cui all'allegato C della Parte quarta del TUA - al quale i rifiuti sono avviati. L'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.

AGCM Parere S4735 DEL 07.09.2023

« ... la ratio della riforma di cui al D.lgs. n. 116/2020, appare piuttosto - come confermato anche dalla Circolare resa dall'allora Ministero per la Transizione Ecologica n. 37259 del 21 aprile 2021 - quella, da un lato, di introdurre una maggiore certezza in ordine alle tipologie di rifiuti prodotti dalle UND suscettibili di essere considerati "simili" agli urbani, superando di conseguenza le differenziazioni tra i vari enti locali riconducibili ai contenuti delle diverse delibere comunali sul punto e, dall'altro, di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della TARI, che non si basi esclusivamente sul "riciclo" (come previsto dall'articolo 1, comma 649, legge n. 147/20139), tenendo altresì conto del concetto di "recupero", al fine di incentivare tutte le operazioni rientranti in tale più ampia categoria».

Inoltre, sempre al fine di non ostacolare la fuoriuscita delle UND dal servizio pubblico e contestualmente evitare di conferire indebiti vantaggi al gestore del servizio pubblico in relazione ai rifiuti simili agli urbani, le informazioni che le UND sono tenute a rendere note al gestore pubblico, concorrente degli operatori privati nelle attività di trattamento dei rifiuti differenziati urbani prodotti dalle UND stesse, dovrebbero limitarsi a quanto strettamente indispensabile.

CONFORME ANCHE parere n. AS1858 del 5 agosto 2022, Comune di Castelvetrano (TP) - Servizio di gestione dei rifiuti urbani per utenze non domestiche, su Boll. n. 33/2022.



Le recenti pronunce

Cass. Civ. del 24 febbraio 2023, n. 5775

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento TARI per l'anno 2014.

“Da tale premessa consegue che, avendo ad oggetto il presente giudizio la Tari riferita all'anno 2014, si applicano i commi 649 e 661 della l. n. 147 del 2013 nella originaria formulazione, che impongono ai Comuni di prevedere, con proprio regolamento, una riduzione tariffaria della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, con la conseguente necessità di disapplicare norme regolamentari in contrasto. Ne deriva che la sentenza impugnata, laddove ha escluso la riduzione tariffaria prevista dal regolamento in considerazione della mancata prova del riciclo, risultando provato il mero recupero dei rifiuti, è incorsa nella violazione della l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 661, applicabile razione temporis alla presente fattispecie, il cui testo non lascia alcuna potestà discrezionale agli enti locali (con conseguente illegittimità e necessaria disapplicazione di un regolamento comunale difforme), essendo i comuni tenuti ad escludere il pagamento della parte variabile del tributo per la quantità dei rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”



Cass. Civ. del 24 febbraio 2023, n. 5786

Detto provvedimento ha ad oggetto un avviso di accertamento TARI per l'anno 2017.


«La L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, secondo periodo, (legge che ha istituito e disciplinato la T.a.r.i.), nella versione razione temporis vigente, stabilisce che "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. [...]

Occorre, dunque, stabilire se il Comune, [...] sia tenuto a riconoscere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, fermo restando la legittimità possibilità del riconoscimento di tali riduzioni anche per i rifiuti avviati al recupero, oppure se sia tenuto a riconoscere anche riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero.

6.3. A favore della prima opzione ermeneutica depone la modifica legislativa effettuata con la L. n. 68 del 2014 (legge di conversione del D.L. n. 16 del 2014, con cui sono state adottate disposizioni in materia di finanza locale, volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonchè per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi), che ha soppresso l'art. 1, comma 661, e ha modificato della L. n. 147 del 2013, l'art. 1, comma 649».

4. SUI LIMITI DI RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

www.ambientelegale.it



È illegittimo il limite alla riduzione della quota variabile!

TAR PUGLIA 26 GENNAIO 2023, N. 124


Anche la terza censura - con cui si deduce che l'art. 8 del nuovo regolamento è illegittimo nella parte in cui pone un tetto massimo (del 60%), non previsto dalla legge, alla riduzione della parte variabile della TARI per le attività che dimostrino di aver avviato a riciclo o recupero i rifiuti speciali assimilabili agli urbani - è fondata alla luce dell'orientamento espresso da C.d.S. n. 585 del 29 gennaio 2018: "6 ... La fattispecie va, dunque, esaminata alla luce della dedotta violazione dell'[art. 238](#), comma 10, del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#), in base al quale: "Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" v. versione vigente al momento dell'adozione del regolamento in questa sede impugnato. **Come emerge dal tenore letterale della trascritta norma la "riduzione" deve essere "proporzionale" alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato. La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita**".

TAR TOSCANA 11 MAGGIO 2023, N. 457

2.2 E' evidente che le previsioni regolamentari, nella parte in cui introducono dei limiti tassativi alla riduzione, finiscono per eludere il criterio della proporzionalità e, ciò, con la conseguenza che gli esercenti risultano onerati, sia del pagamento di un servizio non usufruito che dello smaltimento posto in essere in proprio.

2.3 Il riferimento alla riduzione "proporzionale" della quota variabile del tributo deve essere interpretato nel senso che il Comune è tenuto a introdurre una disciplina regolamentare che garantisca una reale "modulazione" del coefficiente di riduzione, in ragione dell'effettiva quantità dei rifiuti smaltiti.

2.5 **In sintesi risulta censurabile e contrario alle disposizioni di legge vigenti la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria che, oltre a non essere previsto dal Legislatore, sia suscettibile di alterare il criterio di proporzionalità previsto dal comma 649 dell'art. 1 comma della L. n. 143 del 2017 nella parte in cui disciplina le ipotesi di riduzione della TARI.**



5. SULL'USCITA DAL SERVIZIO E SULLA POSSIBILITÀ DI AFFIDARE SOLO ALCUNE FRAZIONI AL GESTORE PUBBLICO

www.ambientelegale.it

Art. 30, Decreto Sostegni - D.l. 41 del 2021 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69)

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'
articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso
di tariffa corrispettiva, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, con effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve
essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022

SULLA POSSIBILITÀ DI AFFIDARE SOLO ALCUNE FRAZIONI AL GESTORE AL SERVIZIO PUBBLICO

È da escludere la presenza di un obbligo per le utenze non domestiche di scegliere in blocco se affidarsi al servizio pubblico ovvero se ricorrere al mercato privato

Parere AGCM AS 1858, sulle modalità applicative dell'art. 238, comma 10

L'Autorità non ritiene condivisibile la posizione espressa dal Comune di ..., perché idonea a privare di effettività la facoltà, riconosciuta alle UND, di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Infatti, tutte le volte in cui nel territorio in cui operano le UND non fossero attivi soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto, esse sarebbero, di fatto, costrette ad aderire al servizio pubblico, pur in presenza di operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento di singole tipologie di rifiuto, assicurando, per contro, al gestore del servizio di igiene urbana un'ingiustificata estensione della propria privata. In definitiva, l'interpretazione della norma data dal Comune e dall'IFEL finirebbe per scoraggiare il conferimento di rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico da parte delle UND, mortificando la prevista possibilità di un loro conferimento a mercato, attraverso un'ingiustificata restrizione dal lato della domanda, che assicurerebbe, per contro, un considerevole ampliamento della privata in favore del gestore del servizio pubblico di igiene urbana. [...]

CONFERMATO DA PARERE AGCM AS1912

CONSEQUENTEMENTE NON
POTRANNO ESSERE
PRESCRITTE DELLE
LIMITAZIONI AGLI IMPIANTI
DI RECUPERO PER LA
RICEZIONE DEI RIFIUTI DI CUI
ALL'ALLEGATO L-QUATER

CFR. **CONSIGLIO DI STATO**
N. 5257/2023 DEL
29/05/2023

- ▶ 18.1 In primo luogo, e già in termini di puro principio, si ritiene che nel nostro ordinamento, in cui ai sensi dell'art. 117 Cost., vige il **principio di concorrenza** previsto negli artt. 101-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **Ne consegue che un regime di privativa e dunque di "riserva di attività", per essere ammesso nel sistema, deve essere sia previsto da una esplicita norma di legge senza che possa essere ricavato o esteso in via interpretativa, sia giustificato alla luce del principio di concorrenza.**
- ▶ 23. Sul punto, è il caso di ricordare che il soggetto il quale eserciti un'attività di recupero come quella di cui si tratta è per definizione un gestore ambientale, come tale iscritto al relativo Albo e tenuto a documentare, attraverso il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 d. lgs. 152/2006, "per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero". **Non vi è quindi nessun ostacolo a che il soggetto in questione possa fornire al Comune interessato tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato.**
- ▶ (Nello specifico viene annullata la seguente prescrizione imposta ad un impianto «Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012)

AS1893 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO 2023

PARAGRAFO 8, MODIFICHE AL TUA

*inserire all'articolo 238, comma 10, del TUA le seguenti precisazioni: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono, **in tutto o in parte** [enfasi aggiunta], al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al **riciclo o** [enfasi aggiunta] recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **riciclo o** [enfasi aggiunta] recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni"*

COSA FARE OPERATIVAMENTE?



Verificare la correttezza e l'attualità delle aree assoggettate a tributo ed eventualmente presentare all'ufficio tributi istanza di variazione.



Comunicare l'uscita totale/parziale dal servizio entro il 30 giugno.



Verificare in base al regolamento TARI le scadenze annuali per l'attestazione di produzione di rifiuti speciali e di gestione autonoma degli urbani provenienti da altre fonti avviati a recupero al di fuori de servizio pubblico.



Valutare eventuali ricorsi al giudice amministrativo o al giudice tributario.

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.